

Dottori Commercialisti

Italo Bruno Vergallo
Luca Brivio
Giuseppe Rizzo
Raffaele Pisano
Maria Grazia Ferrari
Nicola Modugno

Federica Misan
Antonio Magliona
Davide Scotti
Giovanni Alicandri
Michele Calabrese
Carlo Castrignanò

Avvocati

Maurizio Di Salvo

Milano, 19 luglio 2013

Clienti loro sede

Rif. GR/cm

CIRCOLARE N. 13/2013

SOPPRESSA LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE IVA NEGLI APPALTI

Con le circolari n. 13/2012 e n. 9/2013 Vi abbiamo illustrato le disposizioni contenute nell'art. 13-ter D.L. n. 83/2012 e i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate attraverso la C.M. n. 2/E del 1 marzo 2013 in materia di responsabilità solidale nei contratti di appalto/subappalto.

Con decorrenza dal 22 giugno 2013, il D.L. n. 69/13 ha soppresso la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatori (e la sanzionabilità in capo al committente in caso di mancata verifica dell'idonea documentazione) con riferimento all'Iva relativa alle prestazioni inerenti i contratti di appalto, responsabilità introdotta lo scorso anno dal D.L. n. 83/12 tramite intervento all'art. 35 del D.L. n. 223/06.

Si evidenzia comunque che tale disciplina prevedeva i medesimi obblighi in relazione alle ritenute relative al personale dipendente impiegato negli appalti (e la sanzione in capo al committente in caso di mancata verifica della documentazione), previsione che oggi invece continua ad esistere.

Allo stesso modo continua ad operare la responsabilità solidale – prevista dall'art. 29 del D.Lgs. n. 276/03 e innovata lo scorso anno dalla L. n. 92/12 (Legge Fornero) – tra committente, appaltatore e subappaltatori per i trattamenti retributivi (compreso il TFR) spettanti ai lavoratori, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

In estrema sintesi, il recente D.L. n. 69/13 ha eliminato ogni responsabilità Iva per i contratti di appalto, ma ha lasciato inalterate le responsabilità relative a ritenute, retribuzioni e contributi.

Nel merito, va segnalata l'assenza di previsioni specifiche atte a regolare i rapporti pregressi: non è stato infatti chiarito se, in relazione alle violazioni riguardanti l'Iva commesse fino al 21 giugno 2013 (in particolare quelle applicabili al committente), possa o meno trovare applicazione il principio del *favor rei* e quindi l'esclusione dall'applicazione delle sanzioni. Pertanto occorrerà attendere sia i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sia possibili precisazioni in sede di conversione in legge del decreto n. 69/13.

In conclusione, anche se venuta meno la responsabilità ai fini Iva, il permanere dei vincoli riguardanti le ritenute di lavoro dipendente obbliga committente ed appaltatori, onde evitare sanzioni o responsabilità solidale con la controparte, a farsi consegnare le necessarie certificazioni dagli appaltatori/subappaltatori a cui pagano i corrispettivi dovuti.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

Studio Vergallo, Brivio & Associati
(dott. Giuseppe Rizzo)



Via Solari, 12
20144 Milano
Tel. +39 02 874506
Fax +39 02 72000569

Via Appiani, 2/a
20900 Monza

studio@vergalloassociati.it
www.vergalloassociati.it

Cod. Fisc. e P. Iva:
02376400962